SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 luglio 1996**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 maggio 1996, n. 373.

Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 7, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante modalità per i prelievi ispettivi di munizioni effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonché per i rimborsi delle munizioni prelevate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

Visto l'art. 6, comma 7, della citata legge n. 509/1993, ai sensi del quale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità dei prelievi ispettivi e dei rimborsi delle munizioni prelevate;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 509/1993, espresso nella riunione del 9 giugno 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento

concernente le modalità per i prelievi ispettivi di munizioni effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti vendita nonché per i rimborsi delle munizioni prelevate (art. 6, comma 7, della legge 6 dicembre 1993, n. 509):

Art. 1.
Scopo dei prelievi

1. I prelievi ispettivi delle munizioni commerciali per uso civile sono effettuati per accertare, mediante prove e controlli di carattere tecnico, la conformità delle prestazioni e caratteristiche delle munizioni commerciali per uso civile alle prescrizioni della legge 6 dicembre 1993, n. 509, ed alle decisioni XV-7, XVI-4, XVI-5 adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), pubblicate nel supplemento ordinario n. 160 alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1993.

Art. 2.
Soggetti autorizzati

1. I prelievi ispettivi sono eseguiti dal personale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di sue sezioni costituite in altra località, espressamente autorizzato dal direttore del Banco stesso.

Art. 3.
Modalità dei prelievi

1. I prelievi di munizioni, sia nazionali che importate, vengono effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositari o i venditori, di seguito denominati operatori, in modo saltuario ed a campione, soltanto ai fini di prove e controlli da effettuarsi presso il Banco nazionale di prova, mentre controlli visuali non distruttivi possono essere eseguiti presso lo stesso operatore.

2. La quantità delle cartucce da prelevare è in funzione delle prove e dei controlli che il Banco nazionale di prova intende effettuare. Di norma il campione di cartucce, da prelevare, non può superare le cinquanta unità per ogni modello e lotto. Qualora il campione da prelevare sia superiore a cinquanta unità, il direttore del Banco nazionale di prova, determina il numero di unità da prelevare di ogni modello e lotto, con provvedimento motivato da comunicare, anche a mezzo degli incaricati del prelievo, al soggetto presso il quale il prelievo stesso deve essere effettuato.

3. Per ogni prelievo e controllo non distruttivo eseguito presso l'operatore viene redatto apposito verbale, firmato dal personale del Banco e dall'operatore, secondo lo schema riportato nell'allegato 1.

4. Metà delle cartucce prelevate viene conservata, per le eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie, presso il Banco nazionale di prova o presso l'operatore, in un apposito involucro, adeguatamente sigillato e firmato dall'incaricato del Banco e dell'operatore, fino alla conclusione delle prove e dei controlli sull'altra metà.

Art. 4.
Modalità delle prove e dei controlli

1. La metà del campione prelevato viene sottoposto presso il Banco nazionale di prova al controllo dimensionale ed alle prove di pressione su almeno dieci colpi e di sicurezza di funzionamento, secondo le prescrizioni e le metodologie definite nelle Decisioni dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) XV-7, XVI-4, XVI-5 o di quelle che saranno successivamente adottate in materia. All'esecuzione delle prove e controlli può assistere l'operatore, informato in tempo utile dal Banco nazionale di prova.

2. Delle prove e controlli eseguiti su ogni campione il Banco nazionale di prova redige apposito verbale, che trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Esito dei controlli e modalità di rimborso

1. Qualora le prove ed i controlli si concludano con un giudizio di conformità, il Banco nazionale di prova comunica gli esiti dei controlli all'operatore, invitandolo a trasmettere al Banco nazionale di prova, per il pagamento, la fattura delle munizioni utilizzate. La parte non utilizzata del campione, già conservata per le ulteriori prove, viene resa disponibile.

2. Nel caso che dalle prove e controlli venga accertata la difformità delle munizioni dai requisiti prescritti dalla legge n. 509/1993 e dalle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), si procede, a richiesta dell'operatore, alle ulteriori prove e controlli sulla parte del campione conservata.

3. Ove non richiesti oppure se anche da questi ulteriori controlli e prove venga accertata la difformità, il direttore del Banco nazionale di prova provvede secondo le procedure contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge n. 509/1993, restando in ogni modo a carico dell'operatore il costo delle cartucce prelevate.

Art. 6.

Finanziamento del Banco nazionale di prova per i rimborsi ed attività ispettive

1. Le spese sostenute dal Banco nazionale di prova per i prelievi ispettivi e per l'esecuzione delle prove e dei controlli vanno considerate come quota aggiuntiva delle spese generali proprie del controllo munizioni commerciali e pertanto sono da comprendere nelle tariffe di prova, stabilite ai sensi dell'art. 11 della legge n. 509/1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 163

ALLEGATO 1
(Rif. art. 3, comma 3)

SCHEMA DI VERBALE DI PRELIEVO ISPETTIVO DI MUNIZIONI COMMERCIALI

(Art. 6, comma 7, legge 6 dicembre 1993, n. 509)

Il giorno .... i sottoscritti dipendenti del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, sigg. ....
delegati dal direttore del Banco, prelevano presso la ditta .... le seguenti munizioni, nella quantità indicata a fianco di ciascun tipo, allo scopo di effettuare le prove ed i controlli di conformità prescritti dalla legge n. 509/1993 e dalle norme C.I.P., di cui al D.M ....
....

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....
6) ....
7) ....
8) ....

All'operazione è presente il sig. ....
.... in rappresentanza della ditta..
....
il quale, a conoscenza del D.M. ....
Regolamento sui prelievi ispettivi, presta spontaneamente la propria collaborazione.

Metà del campione prelevato viene conservato presso la ditta/presso il B.N.P. in un involucro sigillato e firmato dai sottoscritti e dal rappresentante della ditta, per le ulteriori prove che si rendessero necessarie.

I delegati del B.N.P.	*Per la ditta*
....	....
....	....
....	....
....	

SCHEMA DI VERBALE DI CONTROLLO VISIVO DI MUNIZIONI COMMERCIALI

(Art. 6, comma 7, legge 6 dicembre 1993, n. 509)

Il giorno .... i sottoscritti dipendenti del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, sigg. ....
delegati dal direttore del Banco, eseguono presso la ditta .... il controllo visivo sui seguenti tipi di munizioni.

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....
6) ....
7) ....
8) ....

All'operazione è presente il sig. ....
.... in rappresentanza della ditta..
....
il quale, a conoscenza del D.M. ....
Regolamento sui prelievi ispettivi, presta spontaneamente la propria collaborazione.

I delegati del B.N.P.	*Per la ditta*
....	....
....	....
....	....
....	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 6 dicembre 1993, n. 509, reca: «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile». Il testo dell'art. 6, comma 7, della suddetta legge è il seguente: «7. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonché quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate».

— La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: «Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portabili».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1973, n. 509, è il seguente:

«Art. 8 *(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)*. — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

2. I componenti della commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di produzione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla convenzione di cui alla lege 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1.

6. All'onere per il funzionamento della commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995».

Nota all'art. 1

— Il testo, adottato dalla Commissione internazionale permanente:

della decisione XV-7 reca: «Controllo delle munizioni commerciali»;

della decisione XVI-4 reca: «Addendum A, al paragrafo 6, punto 1 dell'allegato tecnico "Controllo delle munizioni di commercio" (Decisione XV-7)»;

della decisione XVI-5 reca: «Controllo delle munizioni del commercio (decisione XV-7) - Commenti esplicativi».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, è il seguente:

«2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.

3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.

4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla commissione di cui all'art. 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, è il seguente:

«Art. 11 *(Finanziamento del Banco di prova)*. — 1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previste dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire un miliardo per l'anno 1993.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure d'erogazione.

4. All'onere di lire un miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

96G0394

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1996.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina della provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15, comma 2, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Umbria con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Terni;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio della provincia suindicata sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione brucellare è risultato inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Terni è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 231

96A4478

DECRETO 15 maggio 1996.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina della provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15, comma 2, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Toscana con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Firenze;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio della provincia suindicata sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione brucellare è risultato inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Firenze è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 230

96A4479

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 26 aprile 1996.

Determinazione dell'importo *una tantum* dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 8, comma 4, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione del contributo *una tantum* per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 stesso articolo, da versarsi contestualmente al rilascio dell'autorizzazionedi cui all'art. 3, comma 1, della legge in argomento;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo *una tantum* di cui all'art. 8, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n. 264, è determinato in L. 50.000.

2. L'importo del contributo *una tantum* da versarsi sul capo XV, capitolo 2454, art. 01, sarà destinato ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, art. 8, della legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Il gettone di presenza per le riunioni della suddetta commissione è fissato in L. 3.000 lorde, in conformità al disposto della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

96A4464

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 giugno 1996.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola del Giglio con decorrenza dal 29 luglio 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno e cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'Isola del Giglio (Grosseto) in data 21 novembre 1995, n. 78;

Visto il decreto del dirigente responsabile del dipartimento politiche del territorio dei trasporti e delle infrastrutture della regione Toscana in data 11 gennaio 1996, n. 129;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 11 gennaio 1996, n. 1271/2 Sett.;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 29 luglio 1996 al 23 agosto 1996 è vietato l'afflusso e la circolazione nell'Isola del Giglio (Grosseto) di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa, è altresì vietato l'afflusso e la circolazione degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui all'art. 1 possono affluire e circolare nell'isola:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 7

96A4462

DECRETO 27 giugno 1996.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica con decorrenza dal 1° agosto 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 6 marzo 1996, n. 7;

Vista la nota della regione siciliana in data 6 aprile 1996, n. 163;

Atteso che con nota in data 2 gennaio 1996, n. 5, è stato sollecitato il parere della prefettura di Palermo peraltro non ancora pervenuto;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1996 al 31 agosto 1996 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o di pubblico interesse;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di pubblica utilità o di pubblico interesse.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni esistenti sull'isola, anche non stabilmente residenti, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

b) veicoli i cui proprietari trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno anche mediante biglietti di viaggio navali di andata e ritorno da e per Palermo;

c) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

d) autoveicoli per trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 5.

Il prefetto di Palermo è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 6

96A4463

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1996.

Ammissione di dieci lavoratori della Federconsorzi - Società cooperativa a r.l., in Roma, al beneficio della mobilità finalizzata al pensionamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6, commi 25 e 26, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, art. 6, commi 25 e 26; 1° febbraio 1996, n. 39, art. 4, commi 26 e 27; 2 aprile 1996, n. 180, art. 4, commi 26 e 27; 3 giugno 1996, n. 300, art. 4, commi 26 e 27, che prevedevano l'estensione delle disposizioni dell'art. 7,

commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996, entro il limite massimo di ottomila unità;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, relativo all'applicazione al personale della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, di quanto previsto dall'art. 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996;

Vista l'istanza presentata il 15 maggio 1996 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), soc. cooperativa a r.l.;

Decreta:

Ai lavoratori della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), soc. cooperativa a r.l., con sede legale in Roma, via Salaria n. 226, si applica nel limite di dieci unità, individuate sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, quanto previsto dall'art. 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.

Roma, 5 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4476

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nell'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precisato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, in data 7 febbraio 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «S. Lorenzo» a r.l., con sede in Cittareale, frazione Mola Coletta, costituita per rogito notaio Otello Massimi in data 14 dicembre 1973, repertorio 4059, registro società 923, tribunale di Rieti - B.U.S.C. n. 373/128577;

2) società cooperativa «Zootecnica Sabina» a r.l., con sede in Poggio Moiano, costituita per rogito notaio Paolo Angelini in data 3 agosto 1990, repertorio 12298, registro società 3474, tribunale di Rieti - B.U.S.C. n. 824/248666;

3) società cooperativa «Sabina agricola zootecnica e forestale» a r.l., con sede in Montopoli Sabina, costituita per rogito notaio Pietro Cicconetti in data 19 agosto 1978, repertorio 1708, registro società 1327, tribunale di Rieti - B.U.S.C. n. 528/162404;

4) società cooperativa «Agrivarri» a r.l., con sede in Pescorocchiano, costituita per rogito notaio Antonino Rando in data 29 maggio 1987, repertorio 13445, registro società 2737, tribunale di Rieti - B.U.S.C. n. 743/228690.

Rieti, 5 luglio 1996

Il direttore: MASI

96A4477

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 1996

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 7544 del 29 maggio 1996 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria effettuata nei giorni 31 maggio e 1° giugno 1996;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 31 MAGGIO E 1° GIUGNO 1996

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A4475

DECRETO 10 luglio 1996.

Istituzione di nuovi codici per il pagamento delle maggiori imposte dovute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle relative penalità.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente l'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;

Visto il regolamento del 30 aprile 1996, n. 316, emanato in attuazione del comma 6, art. 2-*bis*, della legge 30 novembre 1994, n. 656, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996;

Considerato che sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 4 del regolamento del 30 aprile 1996, n. 316, i pagamenti delle somme indicate nell'atto di adesione devono essere eseguiti, in unica soluzione, mediante delega alle banche ovvero al concessionario della riscossione, previa l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le relative modalità di attuazione;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1994, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie e il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 della *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1994, riguardante l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 maggio 1991 e 25 settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 228 del 29 settembre 1995, che riguardano, tra l'altro, le modalità di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle banche, da utilizzare da parte di non intestatari di conto fiscale;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale mod. 11;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici per il pagamento delle maggiori imposte dovute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle relative penalità:

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316, per la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, è effettuato, per ciascun anno definito, al concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta mod. 21 o la delega di pagamento mod. C, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino mod. 31. I contribuenti non più intestatari di conto fiscale eseguono il versamento al concessionario competente al momento della chiusura del conto fiscale, utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11 ovvero, per i tributi dovuti dalle persone fisiche e dalle società di persone anche mediante delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro. Per l'imposta sul valore aggiunto dovuta dai contribuenti non più intestatari di conto fiscale si utilizzano comunque i modelli da conto fiscale indicando il numero di conto fiscale ormai chiuso e il numero di partita IVA già attribuito, effettuando il relativo versamento al concessionario competente secondo il predetto numero di conto fiscale.

2. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici:

4453 - IRPEF e relativi interessi - accertamento con adesione

4454 - sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 4453;

3453 - ILOR e relativi interessi - accertamento con adesione;

3454 - sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 3453;

2453 - IRPEG e relativi interessi - accertamento con adesione;

2454 - sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 2453;

6316 - IVA e relativi interessi - accertamento con adesione;

6317 - sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 6316.

3. Sui modelli 8 e 11 nonché sul modello di cui al decreto 25 settembre 1995 non va indicato l'ufficio o il centro di servizio cui è destinata la dichiarazone dei redditi.

4. Le avvertenze riportate sui modelli di cui al comma 1 sono integrate con i codici di cui al comma 2. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento o l'anno d'imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno per il quale si è definito l'accertamento.

5. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'erario, ai seguenti capi, capitoli e articoli di bilancio:

Codice-tributo	Capo	Capitolo	Articolo
4453	VI	1023	22
4454	VI	1023	22
3453	VI	1025	18
3454	VI	1025	18
2453	VI	1024	10
2454	VI	1024	10
6316	VIII	1203	5
6317	VIII	1203	5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A4474

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 luglio 1996.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 16 luglio 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, come risulta modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.720 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 6,25% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 16 luglio 1996 e scadenza il 16 luglio 2001.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Nel presente decreto, ogni riferimento all'ECU si intende come riferimento alla definizione dell'ECU nell'ordinamento giuridico comunitario e in ogni sua eventuale modifica.

Il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata come unità di conto

della Comunità europea. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso:

0,6242	Marco tedesco
1,332	Franco francese
0.08784	Lira sterlina
151,8	Lire italiane
0,2198	Fiorino olandese
3,301	Franchi belgi
6,885	Pesetas spagnole
0,130	Franco lussemburghese
0,1976	Corona danese
0,008552	Sterlina irlandese
1,440	Dracma greca
1,393	Escudo portoghese

Art. 3.

I certificati emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale. e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui al comma precedente può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore. Per i certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta hanno facoltà di regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nella convenzione per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, stipulata in data 4 aprile 1985, in quanto applicabili.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 12 luglio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 luglio 1996, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 12 luglio 1996, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, di cui al terzo comma dell'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 16 luglio 1996, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse, il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 12 luglio 1996, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 6.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 16 luglio 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di quella di cui all'art. 12, primo comma, lettera *c)*; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al successivo art. 14.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 14.

Gli interessi, agli aventi diritto, saranno corrisposti il 16 luglio di ciascun anno a partire dal 1997 e sino al 2001. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati, qualora l'ECU, al momento del pagamento stesso, non sia ancora stato introdotto in Italia come moneta unica europea, verranno effettuati, a scelta del portatore, in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 16 luglio di ciascun anno dal 1997 al 2001, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Gli interessi sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alla prima cedola dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato né come unità di conto della Comunità europea né come moneta dell'Unione europea, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU come unità di conto della Comunità europea;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei certificati sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO 1° luglio 1996.

Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vito il prorio decreto n. 4/3/VC/209/83 del 5 novembre 1983 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 123 del 5 maggio 1984) con il quale veniva stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste;

Viste le modificazioni apportate con i propri decreti n. 4/3/VC/10 del 27 gennaio 1986 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1986) e n. 4/3/VC/152 del 20 novembre 1989 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 1990);

Vista la sentenza del tribunale amministrativo del Friuli-Venezia Giulia n. 491/95, depositata il 28 dicembre 1995, con la quale è stato annullato il decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della provincia e del consiglio provinciale di Trieste con conseguente annullamento dei sopra richiamati decreti commissariali;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 375 del 25 luglio 1995 con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale del decreto del commissario

generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81 (norme per l'elezione dei consigli provinciali), nella parte in cui non prevede che si applichi l'art. 9, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122»;

Ritenuta la necessità di approvare una nuova tabella dei collegi uninominali provinciali in conformità alle vigenti disposizioni e al dettato della Corte costituzionale di cui alla sentenza sopra citata;

Visto il decreto n. 81 del 24 marzo 1956 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste;

Visto l'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

La nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste al quale sono assegnati 24 consiglieri è stabilita come segue:

1. — COLLEGIO DI DUINO AURISINA I

Capoluogo: Duino Aurisina
(tribunale di Trieste)

Comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina:

tutta la frazione geografica di Aurisina;

tutta la frazione geografica di Aurisina Stazione;

tutta la frazione geografica di Aurisina S. Croce;

parte della frazione geografica di Aurisina Cave che va dal n. civico 28 fino alla fine della numerazione civica di Aurisina Cave;

parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 16 al n. civico 45.

2. — COLLEGIO DI DUINO AURISINA II

Capoluogo: Duino Aurisina
(tribunale di Trieste)

Comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina:

parte della frazione geografica di Aurisina Cave che va dal n. civico 1 al n. civico 27;

parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 46 fino alla fine della numerazione civica di Sistiana.

3. — COLLEGIO DI DUINO AURISINA III

Capoluogo: Duino Aurisina
(tribunale di Trieste)

Comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina:

parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 1 al n. civico 15;

tutta la frazione geografica di Visogliano;

tutta la frazione geografica di Duino.

4. — COLLEGIO DI DUINO AURISINA IV

Capoluogo: Duino Aurisina
(tribunale di Trieste)

Comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina e parte del territorio del comune di Sgonico.

Per il territorio del comune di Duino Aurisina:

tutta la frazione geografica del Villaggio del Pescatore;

tutta la frazione geografica di San Giovanni di Duino;

tutta la frazione geografica di Medeazza;

tutta la frazione geografica di Ceroglie;

tutta la frazione geografica di Slivia;

tutta la frazione geografica di Malchina;

tutta la frazione geografica di Precenico;

tutta la frazione geografica di San Pelagio;

tutta la frazione geografica di Prepotto;

tutta la frazione geografica di Ternova Piccola.

Per il territorio del comune di Sgonico comprende le frazioni di Sales, Samatorza e Bristie delimitate come segue:

a nord - confine di Stato con la Slovenia, da quota 424 (Col dell'Agnello) verso ovest fino al confine intercomunale Sgonico-Duino Aurisina;

ad ovest - confine intercomunale Sgonico-Duino Aurisina;

a sud - confine intercomunale Sgonico-Trieste fino al congiungimento della linea retta immaginaria dal Col dell'Agnello, passa nell'intersezione tra la linea ferroviaria Trieste-Opicina e l'autostrada Venezia-Trieste (tratto Sistiana-Padriciano) e prosegue fino alla linea del confine intercomunale Sgonico-Trieste;

ad est - linea immaginaria che parte dal Col dell'Agnello e passa nell'intersezione tra la linea ferroviaria Trieste-Opicina e l'autostrada Venezia-Trieste (tratto Sistiana-Padriciano) e prosegue fino al confine intercomunale Sgonico-Trieste.

5. — COLLEGIO DI MUGGIA I

Capoluogo: Muggia
(tribunale di Trieste)

Comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia:

inizia nel punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospo e segue in direzione ovest la strada provinciale n. 14 fino all'incrocio con la località S. Andrea; gira a sinistra con una linea immaginaria fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 76.6; prosegue verso destra lungo le vie dei Calafati e dei Calderai; piega a sinistra lungo la via dei Fabbri e lasciando alla destra i civici 15 e 10 gira verso

nord lungo la via dei Carpentieri fino all'incrocio del prolungamento del cavalcavia con la via di S. Barbara; da qui piega a sinistra lungo il predetto prolungamento fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio con la s.p. 16 via di S. Barbara e la via Bembo; segue verso ovest la mezzeria di via Bembo fino all'incrocio con la via Mazzarei; prosegue verso nord lungo la via Mazzarei fino al piazzale Foschiatti; gira a sinistra lungo la via S. Giovanni fino all'incrocio con via D'Annunzio; prosegue a sinistra fino all'altezza dei civici n. 8 e n. 11 di via D'Annunzio; ritorna indietro sullo stesso percorso e all'incrocio tra le vie D'Annunzio e Roma e corso Puccini prosegue verso nord lungo la mezzeria del corso Puccini fino ad incrociare la via Alighieri; gira verso sinistra seguendo la via Alighieri e ritorna indietro lungo il medesimo percorso; gira a nord e prosegue lungo la mezzeria del corso Puccini; gira a sinistra e prosegue a tergo degli edifici di piazza Marconi contrassegnati con i civici 3, 2 e 1 e ritorna sulla mezzeria di corso Puccini fino al punto immaginario sito sotto la porta delle mura medioevali; gira ad est lungo una linea immaginaria fino al mare e girando a nord lungo una linea immaginaria giunge al punto immaginario corrispondente a quota altimetrica 1.7 sita alla radice del molo foraneo. Segue verso est la linea di costa fino al punto immaginario sito sul ponte del torrente Ospo.

6. — COLLEGIO DI MUGGIA II

Capoluogo: Muggia
(tribunale di Trieste)

Comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia:

inizia dal largo Sauro e prosegue lungo via Garibaldi; ritorna poi all'inverso sullo stesso percorso e segue la salita ai Piai; percorre salita Muggia Vecchia fino all'altezza del civico 26/F quindi piega a sinistra e attraversa salita Muggia Vecchia passando tra i civici 19 e 21/A; prosegue verso sud lungo una linea immaginaria, attraversa salita Ubaldini all'altezza dei civici 28/I e 37/C; prosegue verso ovest lungo una linea immaginaria fino all'edificio contrassegnato con il civico 28/A di via Felluga; passa sul retro degli edifici di via Felluga (edifici contrassegnati dai civici 28/a, 34, 36, 1, 3, 5, 7) lungo una linea immaginaria sino a congiungersi con via D'Annunzio all'altezza del civico 12 - asilo nido comunale; prosegue lungo via D'Annunzio percorrendola fino al civico 48; gira a sinistra e raggiunge viale XXV Aprile passando davanti all'edificio contrassegnato con il civico 22; attraversa viale XXV Aprile e passa tra i civici 43 e 45 attinenti lo stesso; prosegue verso nord-est lungo una linea immaginaria che passa davanti agli edifici contrassegnati con i civici dal 30/E al 30/A di via Colarich fino all'incrocio di questa con via Santa Barbara; gira a sinistra passando sul retro degli edifici contrassegnati con i civici 45, 47 e 49 di via Colarich; prosegue lungo una linea immaginaria verso nord-est fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio tra la via Bembo e la via di S. Barbara; gira verso ovest lungo la via Bembo; gira a destra all'altezza dell'edificio contraddistinto dal n. 13 di viale XXV Aprile che percorre fino alla confluenza con via S. Giovanni; ritorna sullo stesso percorso girando a sinistra e passa a tergo dell'edificio contraddistinto con il civico 2 di viale XXV Aprile; passa a tergo dell'ufficio postale e dell'edificio contraddistinto dal civico 11 di via D'Annunzio; attraversa via D'Annunzio e torna indietro piegando a destra entrando nell'edificio contrassegnato con il civico 8/A - scuola materna statale; prosegue in direzione nord girando dietro agli edifici di via D'Annunzio (civici dal 2 al 4); attraversa salita Ubaldini; passando sul retro degli edifici contrassegnati dai civici 2 e 4 di via Roma, raggiunge corso Puccini; prosegue a nord lungo la mezzeria di corso Puccini fino ad incrociare la via Alighieri; gira verso sinistra sul retro degli edifici contrassegnati con i numeri civici dispari di via Alighieri; ritorna indietro passando sul retro degli edifici contrassegnati con i numeri civici pari di via Alighieri gira a nord e prosegue lungo la mezzeria del corso Puccini fino alla piazza Marconi; gira a sinistra e prosegue a tergo degli edifici di piazza Marconi contrassegnati con i civici 3, 2 e 1; incrocia nuovamente corso Puccini e ne percorre la mezzeria fino a riva Sauro.

7. — COLLEGIO DI MUGGIA III

Capoluogo: Muggia
(tribunale di Trieste)

Comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia:

inizia dal lungomare Venezia; risale Borgo San Cristoforo; gira brevemente a destra e percorrendo la mezzeria di salita Muggia Vecchia raggiunge via Strudhoff; percorre via Strudhoff fino all'altezza del civico 29/B; gira a sinistra e prosegue verso sud passando tra gli edifici contrassegnati con i civici 33 di via Strudhoff e 26/F di salita Muggia Vecchia; piega a sinistra e attraversa salita Muggia Vecchia passando tra i civici 19 e 21/A; prosegue verso sud lungo una linea immaginaria e attraversa salita Ubaldini all'altezza dei civici 28/I e 37/C; passa tra gli edifici contrassegnati con i civici 37/C e 39/B di salita Ubaldini; gira brevemente a destra lungo una linea immaginaria fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 102.3; prosegue verso sud-ovest lungo una linea immaginaria che passa tra i civici 32/a e 33 di località Pisciolon fino a raggiungere il traliccio dell'ENEL posto tra gli edifici contraddistinti dai civici 17 e 36 di località Pisciolon, in prossimità del confine di Stato.

8. — COLLEGIO DI MUGGIA IV

Capoluogo: Muggia
(tribunale di Trieste)

Comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia:

inizia nel punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospo e risale lungo il corso del torrente; piega a destra con una linea retta immaginaria all'altezza del punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 3.5; attraversa perpendicolarmente la strada provinciale di Farnei lasciando a destra il civico n. 14, e prosegue attraversando il punto immaginario sito sotto il ponte che

scavalca il tracciato della dismessa ferrovia Parenzana fino a raggiungere il confine di Stato; girando a sinistra segue il confine di Stato fino all'altezza del traliccio dell'ENEL sito tra gli edifici contraddistinti con i civici 17 e 36 di località Pisciolon; prosegue con una linea immaginaria verso nord-est fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 102.3; gira a destra lungo la via Mameli e prosegue lungo la via di Pianezzi; all'altezza della scuola media gira a sud-est lungo una linea immaginaria che attraversa via D'Annunzio, passa tra gli edifici contrassegnati con i civici 22, 24, 43 e 45 di viale XXV Aprile fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 17.0; gira verso est con una linea immaginaria fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio tra la via Colarich e la s.p. 16 via di Santa Barbara; segue la via di S. Barbara in direzione nord-est fino al muro perimetrale del cimitero all'incrocio con la via Bembo e torna indietro sullo stesso percorso fino all'incrocio con lo stradello A di via S. Barbara; segue lo stradello A di via S. Barbara fino al punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 76.6; gira a sinistra con una linea immaginaria fino ad incrociare la s.p. 14 in località S. Andrea e proseguendo verso destra lungo la strada provinciale raggiunge il punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospo.

9. — COLLEGIO DI MUGGIA V

Capoluogo: Muggia
(tribunale di Trieste)

Comprende parte del territorio del comune di Muggia e parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle delimitate come segue:

inizia sul confine amministrativo tra i comuni di Muggia e San Dorligo della Valle a quota altimetrica 126.3 (via di Monte d'Oro di Muggia) e segue una linea retta immaginaria fino al punto immaginario sito sotto il cavalcavia della Grande viabilità in località Mattonaia Triestina; prosegue a nord lungo la strada della Rosandra fino al confine amministrativo con il comune di Trieste in località Domio; segue poi la mezzeria della strada provinciale verso Log ed entra nel civico n. 190 di Domio dall'entrata secondaria, ritorna poi all'inverso sullo stesso percorso e segue ad ovest il confine amministrativo con il comune di Trieste passando sulla strada di Monte d'Oro e lungo il torrente Rosandra fino al mare; segue poi a sinistra la linea di costa fino al punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospo e risale lungo il corso del torrente Ospo; piega a destra con una linea retta immaginaria all'altezza del punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 3.5; attraversa perpendicolarmente la strada provinciale di Farnei lasciando a destra il civico n. 14, e prosegue attraversando il punto immaginario sito sotto il ponte che scavalca il tracciato della dismessa ferrovia Parenzana fino a raggiungere il confine di Stato; girando a destra segue il confine di Stato fino al confine amministrativo con il comune di San Dorligo della Valle; prosegue verso nord seguendo la linea del confine amministrativo con il comune di San Dorligo della Valle ritornando alla quota altimetrica 126.3.

10. — COLLEGIO DI SAN DORLIGO DELLA VALLE I

Capoluogo: San Dorligo della Valle
(tribunale di Trieste)

Comprende la seguente parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle:

inizia sul confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra) e segue il confine di Stato stesso sul lato sud-ovest fino al confine amministrativo con il comune di Muggia a quota altimetrica 150 (località Noghere); prosegue sul lato ovest seguendo sempre lo stesso confine di Stato fino a quota altimetrica 126.3 (via di Monte d'Oro); segue poi una linea retta immaginaria fino al torrente Rosandra a quota altimetrica 24.4; prosegue poi a nord lungo il torrente Rosandra fino all'incrocio con la strada di congiungimento con la G.M.T. prosegue lungo il recinto della G.M.T. fino al lato nord: prosegue lungo la strada interpoderale sulle p.c. 1940, 1937 e 2939 del comune censuario di Bagnoli della Rosandra fino all'incrocio con la strada provinciale Chiusa-Prebenico; segue poi una linea retta immaginaria fino a quota altimetrica 182.3 (fonte Oppia); segue una linea retta immaginaria fino al confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra).

11. — COLLEGIO DI SAN DORLIGO DELLA VALLE II

Capoluogo: San Dorligo della Valle
(tribunale di Trieste)

Comprende la seguente parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle:

inizia sul confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra) e segue il confine stesso sui lati sud-est e nord-est fino al confine amministrativo con il comune di Trieste; prosegue poi lungo il confine stesso fino alla Chiusa di San Giuseppe; prosegue ad ovest lungo il confine stesso e dalle adiacenze del civico n. 184 di Puglie di Domio segue la strada provinciale verso Domio fino all'incrocio con la strada della Rosandra; prosegue poi lungo la stessa fino al punto immaginario sito sotto il cavalcavia della Grande viabilità; prosegue poi lungo la linea di delimitazione in comune con il collegio di «San Dorligo della Valle I» fino al confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra).

12. — COLLEGIO DI SGONICO E MONRUPINO

Capoluogo: Sgonico
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Sgonico non compresa nel collegio di «Duino Aurisina IV» e l'intero territorio del comune di Monrupino.

13. — COLLEGIO DI TRIESTE I

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dalla Chiusa di San Giuseppe, prosegue a sinistra lungo la strada di Fiume e piegando a destra, raggiunge la via C. de Marchesetti all'altezza del numero civico 56; la percorre passando a tergo dei numeri civici 12/13 e poi 12/1 e con linea retta immaginaria, abbandonando la medesima, raggiunge l'edificio denominato «Casa Bartoli» contrassegnato con il numero civico 8/4 della sopracitata via C. de Marchesetti, passando sul retro del predetto edificio e quello denominato «Casa Serena» ritorna sulla medesima all'altezza del numero civico 2 di via T. Mayer; piegando poi a destra fino all'incrocio con il viale al Cacciatore, dopo un breve tratto devia, con linea immaginaria verso destra, fino a raggiungere il numero civico 97 di via del Farnetello; da qui girando a sinistra costeggia il torrente Farneto (alias «Grande») che poi abbandona per riportarsi sulla via del Farnetello passando fra i numeri civici 11 e 31; segue questa ultima fino al numero civico 2 e piegando leggermente a sinistra si immette sulla strada per Longera; percorre quest'ultima sino all'altezza del numero civico 6 e voltando a sinistra si immette nella via N. Cozzi; la segue per un breve tratto e con linea ideale raggiunge la confluenza con strada di Guardiella includendo il numero civico 19 della stessa; la percorre verso destra per un breve tratto fino ad incontrare la via delle Linfe e proseguendo a fianco dei numeri civici 43, 49, e 37 della medesima, incontra la via S. Botticelli ed al numero civico 15/2 della stessa piega a destra per viale R. Sanzio fino ad incrociare via San Cilino; all'altezza del numero civico 97 della medesima piega per un breve tratto a sinistra, fiancheggia il piazzale V. Gioberti, escludendo il numero civico 1 del medesimo, si immette in via del Caravaggio; con retta immaginaria mediana attraversa l'edificio scolastico fra i numeri civici 2 e 4 di via del Caravaggio fino alla confluenza con via Brandesia piegando a destra all'altezza del numero civico 28 e raggiunge salita di Vuardel; segue quest'ultima fino all'altezza del numero civico 7, piega poi a destra percorrendo la via San Pelagio, raggiunge la via delle Docce all'altezza del numero civico 32; sale la medesima fino al numero civico 25, poi, con linea ideale, attraversa la via A. Valerio (nel tratto sovrastante la galleria ferroviaria) e strada Nuova per Opicina; raggiunge poi perpendicolarmente il confine tra i rioni di Guardiella e Trebiciano a quota 220 di Monte Calvo; prosegue con linea ideale verso nord passando a fianco del numero civico 1 di via delle Beatitudini raggiungendo il confine fra i rioni di Cologna e Guardiella; prosegue fra i rioni di Banne e Cologna, passa vicino ai ripetitori RAI di Monte Belvedere includendoli; prosegue lungo il confine di rione fra Cologna e Villa Opicina fino al numero civico 175 di strada Nuova per Opicina, dove incontra il confine di rione fra le località di Villa Opicina e Roiano: da qui voltando a sinistra includendo il numero civico 60 della medesima via, prosegue lungo via degli Olmi fra i numeri civici 41 e 43, percorre la via Sottomonte, passa davanti al numero civico 73 della medesima escludendolo; da qui volgendo a sinistra prosegue lungo il confine dei due rioni succitati, passa a fianco del numero civico 165 di Scala Santa escludendolo, prosegue poi lungo il confine fra i rioni di Gretta e Villa Opicina, che abbandona davanti al complesso ospedaliero «Santorio» includendolo; rientra nuovamente nel rione già citato e prosegue poi lungo il confine fra i rioni di Barcola e Villa Opicina, Barcola e Contovello, fino ad incontrare la strada Vicentina; percorre quest'ultima fino a quota 265 della Vedetta d'Italia e con linea ideale piega verso la località di Contovello; percorre per un breve tratto la strada del Friuli e prosegue fino all'altezza del numero civico 79 di salita di Contovello ove piegando a destra con linea ideale raggiunge il Borgo San Nazario; includendo il numero civico 109 di via San Nazario passa a fianco del numero anagrafico 499 di Contovello e il numero civico 87/1 di via San Nazario, escludendoli, per immettersi nella omonima via; la percorre verso l'alto fino al numero civico 34, abbandonandola; piega poi a sinistra includendo l'edificio scolastico contrassegnato con il numero civico 73, segue verso destra il confine fra le località di Contovello e Prosecco fino ad incontrare la linea di delimitazione tra il territorio del comune di Trieste e quello del collegio «Sgonico e Monrupino»; la percorre verso destra, segue il confine con la Repubblica di Slovenia, fino ad incontrare il collegio di San Dorligo della Valle II; segue quest'ultimo fino a congiungersi con il punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

14. — COLLEGIO DI TRIESTE II

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia all'altezza del numero civico 12/13 di via C. de Marchesetti e ad angolo retto, escludendo gli edifici contrassegnati con i numeri civici 59/12 e 59/14, con linea ideale verso sud, attraversa via C. Forlanini, corre a fianco degli edifici contrassegnati con i numeri civici dal 354 al 294 di strada di Fiume fino ad immettersi nella medesima; la percorre lungo il confine di rione fra i rioni di Rozzol e S.M.M.Inf e poi fra i rioni di Rozzol e S.M.M.Sup. e con linea retta, piegando a destra, attraversa via Brigata Casale e giunge nella strada statale n. 202 (alias «Triestina»), la percorre verso sinistra fino al numero civico 7 (centrale ENEL) di via di Montebello, da qui piega a nord, fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Rozzol; piegando a sinistra e correndo lungo la sede ferroviaria poi ripiega a sud tangenzialmente alla strada di Cattinara, per riprendere il percorso lungo la strada statale n. 202 (alias «Triestina»), percorre un tratto della linea ferroviaria per Opicina, segue via del Destriero, all'altezza del numero civico 2 della stessa via piega a destra per viale dell'Ippodromo fino all'incrocio con via del Pollaiuolo; attraverso questa, perviene in via del Ghirlandaio che segue fino a piegare in via del Pordenone, la percorre e sbocca in via P. Revoltella, attraversa la via

D.Rossetti prosegue fino al numero civico 38, per poi immettersi in via A. Vidacovich; la percorre fino ad arrivare in via M. D'Angeli e dopo un breve tratto piega a sinistra per immettersi lungo la scalinata a lato della parte terminale di via A. de Valentini; attraversa via G. Sinico piega a sinistra e percorre la via dell'Eremo, continua per la stessa ed un breve tratto di via Fra Pace Da Vedano, passa a tergo l'edificio contrassegnato con il numero civico 16 di via dell'Eremo escludendolo, fino ad attraversare vicolo degli Scaglioni e con linea immaginaria raggiunge via dei Porta; la risale e piega a sinistra in via L. Mauroner, la percorre fino all'altezza di via B. Biasoletto, segue via F. Machlig e riprende via B. Biasoletto; attraversa via C. de Marchesetti per la scalinata di Campo San Luigi e, con linea ideale che passa a fianco della zona edificata, si immette in via I. Pindemonte; prosegue piegando verso destra fino all'altezza del numero civico 10/1 di quest'ultima, ed escludendo il numero civico 5/1 piega a destra e con linea ideale costeggiando i numeri civici 13, 19 e 17 di via dei Bonomo si immette per un lungo tratto con linea ideale all'interno del boschetto che affianca il viale al Cacciatore e raggiunge la prima curva a gomito per immettersi immediatamente lungo il percorso verso sud del torrente Farneto (alias «Grande») fino a giungere all'incrocio con il confine del collegio di Trieste I, e da qui segue le linee di delimitazione in comune con il succitato collegio fino al punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

15. — COLLEGIO DI TRIESTE III

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal mare all'altezza della via C. Rossi, la percorre passando a fianco dell'inceneritore rifiuti urbani di via di Giarizzole numero 34, poi sale verso nord lungo la medesima via, passa fra i numeri civici 1 e 6, fino all'omonimo piazzale, lo oltrepassa giungendo al cavalcavia della via Flavia e piegando a sinistra includendo rispettivamente i numeri civici 33, 31, 29, e 27 di strada Vecchia dell'Istria, imbocca la via R. Zandonai includendone i numeri civici 86, 84, 114 e 112; riprende la strada Vecchia dell'Istria, piega poi a sinistra all'altezza del piazzale U. Cagni risale un tratto di via P. Mascagni, attraversa il cortile del complesso I.A.C.P. e si riporta sulla stessa via; percorre poi, verso destra, la via G. Puccini, la via L. Cherubini, sale verso nord fiancheggiando i numeri civici 5/2 e 5/4 di via G. Paisiello; con linea immaginaria, dal numero civico 5/5 della stessa via giunge fino al numero civico 1 di via G. Frescobaldi, piegando poi verso sinistra imbocca la via G. Farinelli fino ad incrociare la salita di Zugnano; poi prosegue per via Santa Maria Maddalena piegando a destra per la via Costalunga, percorrendola fino al numero civico 318, e da qui piegando a sinistra, con linea immaginaria giunge al numero civico 110/1 di Erta Sant'Anna e continua fino al numero civico 114 della medesima; piega a sinistra percorrendola ed all'altezza del numero civico 73 attraversa via Brigata Casale; segue parte di salita di Raute, piega a destra fiancheggiando i numeri civici 23, 21, e 19 della medesima via escludendoli, imbocca e percorre la rete della vecchia ferrovia; piega a sinistra fino in via Risano passando fra il numero civico 3460 di S.M.M.Sup. ed il numero civico 1 della medesima; la percorre fino al bivio con via Rio Spinoleto e, passando fra i numeri civici 12 e 14/1 di quest'ultima, sale fino al numero civico 55 di via del Castelliere e da qui piegando a destra ed affiancando i numeri civici 63, 67, e 73 della stessa, escludendoli, sbocca in via del Botro passando fra i numeri civici 30 e 32 della medesima; la percorre verso l'alto, riprende verso sinistra la via del Castelliere includendo i numeri civici compresi fra il 10/9 e il 10/5; con linea ideale, voltando verso destra, sbocca fra i numeri civici 6/2 ed 8 di via G. Nicolich e poi fra i numeri civici 9 ed 11 della stessa; oltrepassando la salita al Monbeu giunge in strada di Fiume; da qui la percorre verso destra seguendo la linea comune di delimitazione con i collegi di Trieste I, Trieste II, San Dorligo della Valle II, Muggia V che segue fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

16. — COLLEGIO DI TRIESTE IV

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal mare, attraversa con linea immaginaria lo Scalo Legnami, oltrepassa la Grande Viabilità, imbocca la via I. Svevo che segue piegando verso destra fino ad immettersi in via di Servola; la percorre, imbocca via della Calcara all'altezza del numero civico 22; prosegue fino alla via A. Baiamonti, la percorre per un breve tratto fino ad immettersi in via Silvula; prosegue fino al numero civico 2, piega a sinistra in vicolo della Salvia includendo i numeri civici 4, 6 ed 8; si immette nuovamente in via A. Baiamonti all'altezza del numero civico 65; la percorre verso destra fino a raggiungere ed attraversare piazzale A. Baiamonti; da questo punto scende, per breve tratto, per via dell'Istria piega a sinistra e dall'incrocio con via della Pace, con linea immaginaria che segue le suddivisioni cimiteriali, raggiunge via Costalunga che discende fino alla confluenza con via Santa Maria Maddalena; da qui percorre il confine in comune con il collegio di Trieste III, fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

17. — COLLEGIO DI TRIESTE V

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal mare tra lo Scalo Legnami e la ex «Spremitura oli vegetali» e raggiunge con retta immaginaria la sede ferroviaria, la percorre per un breve tratto in discesa fino all'altezza del numero civico 14 di

Scalo Legnami; percorre da questo punto un tratto parallelo all'edificio scolastico «D. Lovisato» e con linea ideale, passando fra i numeri civici 13 e 15 di via I. Svevo, imbocca la medesima via; gira a sinistra e costeggia la Grande Viabilità. devia verso destra lungo la via dei Lavoratori, imbocca la via B. D'Alviano che segue sino al numero civico 5 e, piegando leggermente a sinistra, si immette in via L. Lorenzetti, la segue fino ad imboccare verso sinistra la via R. Battera; all'altezza del numero civico 17 della succitata via, risale lungo la via P. Zorutti, via G. Orlandini, piega a destra fra i numeri civici 34 e 36 di via d'Isella e giunge via C. Ucekar all'altezza del numero civico 2 costeggiando i numeri civici 4 e 6 della medesima via. escludendoli, attraversa la sede ferroviaria, passando tra gli edifici della scuola media statale «A. Bergamas» e la prospiciente scuola materna comunale, imbocca la via Santo Gavardo e da qui, attraversando la via dell'Istria, giunge in largo del Pestalozzi; lo supera e piegando a destra attraversa via del Molino a Vento giungendo in via del Veltro; la discende fino al numero civico 9, devia verso la sede ferroviaria, la percorre per un breve tratto, per immettersi in via della Tesa all'altezza del numero civico 38 percorrendola; attraversa piazza dei Foraggi e raggiunge la via del Destriero al numero civico 2 e da qui prosegue lungo i confini in comune tra i collegi di Trieste II, Trieste III, Trieste IV, fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

18. — COLLEGIO DI TRIESTE VI

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal mare all'altezza del Bacino n. 1 dell'ex «Arsenale San Marco» e perviene in via della Rampa; raggiunge la sede ferroviaria e la percorre verso destra, fino all'altezza del numero civico 43 di viale dei Campi Elisi; da qui passando fra i numeri civici 41 e 47 della omonima via, giunge all'altezza del numero civico 49 di viale dei Campi Elisi: prosegue verso sinistra fino al numero civico 29 e da qui volgendo verso destra si immette in via G. de Coletti, piega a sinistra lungo la via G. Schiaparelli, la percorre e raggiunge la via V. Locchi; con linea ideale passando fra gli edifici contrassegnati con i numeri civici 48 e 50 della medesima, sbocca in via A. Colautti includendo piazzale A. Rosmini, fiancheggiando i numeri civici 7, 8 e 9 dello stesso, percorre vicolo dei Roveri, via P Besenghi, all'altezza del numero civico 13 abbandona la stessa per seguire la scalinata James Joyce; imbocca la via D. Bramante, prosegue in via A. Vittoria; attraversa piazza del Sansovino, si immette in via della Madonnina; all'altezza del numero civico 12, piega verso destra lungo la via del Molino a Vapore; ne percorre un isolato per volgere a sinistra in via E. Toti, piega verso destra in via A Oriani all'altezza del numero 7, attraversa piazza Garibaldi ed a sinistra si immette in via G. Pascoli, volge a sinistra per via G Parini e con linea immaginaria, all'altezza del numero civico 16 della medesima, attraversa il cortile dell'edificio scolastico denominato «F.lli Fonda Savio», includendone un'ala, perviene in via A. Manzoni all'altezza del numero civico 4 e piegando a destra si rimette in via A. Manzoni incrociando via G. Pascoli; la percorre fino ad immettersi in via delle Settefontane e passando a lato dei numeri civici 7 e 9 della stessa giunge, attraversando via C. Gregorutti, in viale G. d'Annunzio all'altezza del numero civico 27; lo percorre per un breve tratto fino ad arrivare in largo U. Mioni, lo attraversa e girando verso sinistra, prosegue per un breve tratto la via della Tesa; all'altezza del numero civico 6, con linea immaginaria, attraversa via Rigutti ed all'altezza del numero civico 37 della medesima giunge al punto d'incontro con il collegio di Trieste V e prosegue lungo il confine in comune con il suddetto, fino ad arrivare al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

19. — COLLEGIO DI TRIESTE VII

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal mare dal Bacino San Giorgio e attraversa Riva Tre Novembre; prosegue lungo il Canale Grande (alias «Ponterosso») e, oltrepassando il ponte, si immette in Piazza Sant'Antonio Nuovo; percorre la via A. Ponchielli, e sbocca in via san Lazzaro piegando a sinistra per un breve tratto: si immette deviando verso destra in via delle Torri, fiancheggiando piazza San Giovanni si immette in via P. Reti, svolta a destra lungo la via G. Carducci, percorrendola fino in piazza C. Goldoni, l'attraversa con linea ideale ed imbocca via S. Pellico; da qui percorre la Scala dei Giganti, attraversa via del Monte e via Capitolina e lungo la scala S. Buffa attraversa idealmente il parco della Rimembranza, passa dilato al Castello di San Giusto lungo la via T. Grossi, escludendolo; percorre per un breve tratto la via San Giusto e piegando a sinistra in via D. Bramante la percorre fino al punto d'incontro in comune con il collegio di Trieste VI e da qui corre lungo il confine in comune con il succitato collegio. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

20. — COLLEGIO DI TRIESTE VIII

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dall'incrocio fra via delle Settefontane e la via T. Luciani, percorre quest'ultima fino in via P. R. Gambini, all'altezza del numero civico 29 della stessa devia a sinistra e percorre con linea ideale il retro dell'Istituto triestino per gli interventi sociali (ex E.C.A.) e perviene in via Conti; all'altezza del numero civico 8/1 della stessa piega a destra e includendo idealmente l'edificio contrassegnato con il numero civico 8 si riporta in via Conti; la ripercorre, attraversa la via G. Pascoli, la via V Alfieri sino ad immettersi in via U. Foscolo; devia

verso destra ed imbocca la via G. L. Gatteri poi verso destra lungo la via della Pietà, volge verso sinistra per percorrere la via A. Canova, poi devia a destra in via M. Buonarroti e, dopo il numero civico 11, sale lungo la via D. Rossetti, fino a raggiungere il viale XX Settembre; da qui, dopo un breve percorso, piega verso destra in via E. S. Piccolomini; escludendone il teatro «Politeama Rossetti», svolta a sinistra lungo la via F. Crispi e, passando tra i numeri civici 64 e 66 della stessa ed i numeri civici 53 e 55 di viale XX Settembre, perviene nuovamente in questo; lo segue per un breve tratto fino ad immettersi e percorrere la via V. Scussa; giunge poi in largo del Giardino, piega verso destra lungo la via Giulia, supera piazza dei Volontari Giuliani, piega a destra per dirigersi poi verso il numero civico 89 di viale XX Settembre; passando fra i numeri civici 89 e 89/1 dello stesso raggiunge il punto d'incontro con il collegio di Trieste II; da qui corre lungo i confini in comune con Trieste II, Trieste V, Trieste VI fino ad arrivare in via delle Settefontane punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

21. — COLLEGIO DI TRIESTE IX

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal largo del Giardino, percorre via A. Volta, piega per via L. Galvani, si immette in via G. Galilei e, con linea ideale, fra i numeri civici 8 e 10 piega a sinistra costeggiando i numeri civici 73 e 73/1 della stessa via, sfocia in via Fabio Severo; fra i numeri civici 71 e 75 volge a sinistra e con linea ideale, passando fra i numeri civici 54 e 56 di via Fabio Severo, prosegue poi per via Monte Cengio fra i numeri civici 2/1 e 2/3 della medesima, volge a destra fino ad immettersi in vicolo del Castagneto; lo percorre per lungo tratto fino a confluire in via C. Cantù, piega a sinistra e, con linea immaginaria, passante fra il numero civico 1 di via C. Cantù ed il numero civico 2 di via Buie d'Istria, raggiunge via Monte San Gabriele all'altezza del numero civico 45; piega a destra, passando posteriormente alla zona edificata di via dei Baiardi, prosegue lungo il confine di rione fra Scorcola e Cologna, per poi rimettersi in via dei Baiardi al numero civico 66; con linea immaginaria diretta a nord-ovest raggiunge quota 180; piega a destra e, con linea ideale, passa a fianco dei numeri civici 84/1, 84/2, 79 e 77 includendoli, per immettersi per un breve tratto in via Orsenigo; da qui all'altezza del numero civico 61 di via dei Baiardi gira a sinistra e raggiunge il torrente Cologna; lo percorre per breve tratto ed all'altezza del numero civico 11 di via Orsenigo, con linea ideale, raggiunge via A. Fleming, la percorre dal numero civico 7 al numero civico 1 per congiungersi con Clivo Artemisio percorrendolo verso nord; prosegue poi fino all'altezza del numero civico 8 per girare verso destra e continuare il percorso con linea ideale lungo il confine dei rioni di Cologna e di Guardiella, sino alla confluenza con il confine di Guardiella e Trebiciano: da qui prosegue lungo i confini in comune di Trieste I, Trieste II, Trieste VIII. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

22. — COLLEGIO DI TRIESTE X

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia all'incrocio fra la via A. Ponchielli e la via Dante Alighieri, attraversa piazza Sant'Antonio Nuovo, prosegue lungo la via XXX Ottobre fino a confluire verso destra in piazza G. Oberdan, continua verso piazza Dalmazia l'attraversa e, volgendo verso destra si immette in via di Romagna; la percorre fino ad immettersi, nello stesso senso, nella via Fabio Severo percorrendola fino ad arrivare all'altezza fra i numeri civici 54 e 56 e costituire il punto d'incontro con il collegio di Trieste IX; da qui prosegue lungo i confini in comune di Trieste IX, Trieste VIII, Trieste VI e Trieste VII. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

23. — COLLEGIO DI TRIESTE XI

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio de comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal mare all'altezza delle sorgenti di Aurisina, da qui seguendo la linea di delimitazione tra il territorio del comune di Trieste e quello di Duino Aurisina (Duino Aurisina I, Duino Aurisina IV), percorre successivamente la linea di confine con il comune di Sgonico, quindi percorre il confine in comune con il collegio di Trieste I, successivamente di Trieste IX fino a pervenire nel rione di Cologna a quota 180; da qui, percorrendo con linea immaginaria, lungo il confine fra i rioni di Cologna e Scorcola, passa di lato al campo sportivo del C.O.N.I. di Cologna, includendolo; raggiunge la trenovia di Trieste-Opicina a quota 200, la segue per un breve tratto fino ad immettersi in via Marziale, risale verso l'alto fino a pervenire in via Commerciale e attraversandola piega a sinistra lungo il confine di rione fra Scorcola e Roiano e percorre pure il torrente Scalze; all'altezza del numero civico 9 di scala dell'Erica piega a destra ed all'altezza del numero civico 23 della medesima, sale lungo via dell'Erica passando fra i numeri civici 8 e 10 della stessa raggiungendo vicolo delle Rose che, con linea ideale, lo attraversa fino a raggiungere il torrente Rosani a quota 70; lo percorre piegando a sinistra, raggiunge via dei Moreri all'altezza del numero 32, la discende per un breve tratto e, passando fra i numeri civici 22 e 26 della stessa, con linea ideale, raggiunge il numero civico 21 di Scala Santa; quindi piega a sinistra e, passando fra i numeri civici 3 e 9 e tra 7 e 7/1, ne raggiunge il numero civico 6; risale Scala Santa, fino all'altezza del numero civico 20 escludendone il numero civico 22, piega a sinistra per raggiungere il numero civico 30; con linea immaginaria raggiunge via G. Giusti all'altezza del numero civico 7 e la

discende per immettersi in via Montorsino; con linea ideale passante fra i numeri civici 2 e 3 di questa raggiunge via dei Giacinti all'altezza del numero civico 1; l'attraversa e si immette in via Valmartinaga, piega a sinistra in via dei Gelsomini, circoscrivendo la cabina elettrica dell'E.N.E.L., scende lungo la via delle Ginestre fino a largo Petazzi e girando a sinistra imbocca via Sant'Ermacora fino a pervenire in piazza Tra i Rivi; piega a destra lungo via di Roiano, via L. Stock, via di Tor San Piero attraversa largo Roiano e, piegando a destra, percorre viale Miramare fino all'altezza del numero civico 77 e, piegando a sinistra con linea retta, si immette nel Porto Vecchio e all'altezza del Molo Zero perviene al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

24 — COLLEGIO DI TRIESTE XII

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal mare all'altezza del Molo Zero, si immette nel Porto Nuovo e da qui segue le linee di confine in comune con Trieste XI, Trieste IX, Trieste X e Trieste VII fino a raggiungere il mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.)

Art. 2

Il presente decreto, agli effetti dell'ultimo comma del decreto n. 81 del 24 marzo 1956 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Trieste, 1° luglio 1996

Il commissario del Governo MOSCATELLI

96A4512

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1996, n. 13, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze politiche;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche del 20 febbraio 1996, intesa ad ottenere l'adeguamento del corso di laurea in scienze politiche con inserimento dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore della tabella IV di cui al sopracitato decreto ministeriale;

Vista la proposta del senato accademico del 4 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, comunicato dal Ministero dell'univeristà e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 19 giugno 1996, prot. n. 895, in merito all'adeguamento dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore al nuovo ordinamento della facoltà di scienze politiche;

Visti gli artt. 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue.

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», l'art. 11 di cui al titolo III «Facoltà di scienze politiche» è sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 11. — Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

Le iscrizioni al corso di laurea sono programmate in conformità allo statuto dell'Università cattolica.

Art. 12. — Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento che potranno essere aumentate con delibera del consiglio di facoltà, fino ad un massimo di venticinque.

Lo studente dovrà altresì superare almeno due annualità d'insegnamento relativo a due lingue straniere. Alla fine del primo anno di corso lo studente è tenuto a superare una prova di lingua straniera che stabilisce l'idoneità ad accedere al secondo anno di corso di lingua. L'esame finale, con l'attribuzione del voto, ha luogo dopo che sia stato concluso il secondo anno di corso. La collocazione delle lingue per anni di corso e altre propedeuticità sarà stabilita dal consiglio di facoltà con propria delibera. Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. L'esame di laurea consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta originale su di un argomento attinente l'indirizzo seguito dallo studente. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche sul quale viene fatta menzione dell'indirizzo seguito dallo studente.

Il consiglio della facoltà individua gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 13 e 14, e stabilisce le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 13. — Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

1) diritto pubblico (N08X, N09X);

2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);

3) scienza politica (Q02X);

4) sociologia generale (Q05A);

5) statistica (S01A);

6) storia moderna (M02A) o storia contemporanea (M04X);

7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C);

8) diritto costituzionale comparato (N11X).

Le residue annualità di insegnamento sono scelte, con delibera del consiglio della facoltà, all'interno delle seguenti aree disciplinari:

diritto privato (N01X, N02X);

filosofia politica (Q01A);

organizzazione e diritto internazionale (N14X);

politica economica (P01B);

storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02A);

storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B);

storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.

Con delibera del consiglio della facoltà saranno stabilite le singole annualità di insegnamento, all'interno delle citate aree disciplinari, costituenti insegnamenti fondamentali nonché la ripartizione degli insegnamenti tra il primo e il secondo anno di corso.

Il consiglio della facoltà potrà stabilire con propria delibera che è necessario aver superato gli esami di profitto relativi ad un numero minimo di insegnamenti per passare al biennio di specializzazione. Tale numero minimo non può essere superiore a sette, escluse le lingue straniere.

Art. 14. — Il biennio di specializzazione può articolarsi in massimo di cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo;

2) politico-economico;

3) politico-internazionale;

4) storico-politico;

5) politico-sociale.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno sette annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della facoltà ed almeno quattro di queste sono rese obbligatorie nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

a) *Indirizzo politico-amministrativo:*

diritto amministrativo (N10X);

diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X);

diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

diritto dell'economia (N05X);

diritto e procedura penale (N17X);

diritto finanziario (N13X);

diritto privato (N01X, N04X);

filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);

scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);

sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E);

storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);

storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C).

b) *Indirizzo politico-economico:*

contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X);

demografia (S03A);

diritto commerciale (N04X);

diritto dell'economia (N05X);

econometria (P01E);

economia e politica dello sviluppo (P01H);

economia e politica industriale (P01I);

economia e politica monetaria (P01F);

economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E);

economia internazionale (P01G);

economia politica - analisi economica (P01A);

economia regionale (P01J);

matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);

politica economica (P01B);

scienza dell'amministrazione (Q02X);

scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C);

sociologia economica e del lavoro (Q05C);

statistica economica (S02X);

storia del pensiero economico (P01D).

c) *Indirizzo politico-internazionale:*

diritto comparato (N02X, N11X);

diritto e organizzazione internazionale, diritto dell'uomo (N20X, N14X);

economia e politica monetaria (P01F);

economia internazionale (P01G);

geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B);

politica economica europea (P01B);

scienza politica (Q02X);

storia contemporanea (M04X);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

teoria e politica dello sviluppo (P01H).

d) *Indirizzo storico-politico:*

filosofia della storia (M07C);

filosofia politica (Q01B);

geografia politica ed economica (M06B);

storia contemporanea (M04X);

storia dei Paesi islamici (L14A);

storia del diritto italiano (N19X);

storia dell'Europa orientale (M02B);

storia delle dottrine politiche (Q01A);

storia delle istituzioni politiche (Q01C);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia del pensiero economico (P01D);

storia economica (P03X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia medievale e storia moderna (M01X, M02A).

e) *Indirizzo politico-sociale:*

demografia (S03A);

diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);

etnologia e antropologia culturale (M05X);

organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B);

politica economica (P01B);

politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);

psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);

sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G);

scienza politica, politiche pubbliche (Q02X);

statistica sociale (S03B).

f) Le restanti annualità d'insegnamento obbligatorie e quelle opzionali per ogni indirizzo saranno stabilite dal consiglio della facoltà con riferimento a tutte quelle già precedentemente indicate, che potranno essere scelte anche in indirizzi diversi da quello in cui sono caratterizzanti, e ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

A04B ricerca operativa;

I27X ingegneria economico-gestionale;

K05B informatica;

M07B logica e filosofia della scienza;

M08A storia della filosofia;

M08E storia della scienza;

M09A pedagogia generale;

M10A psicologia generale;

M10B psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

N12X diritto canonico e diritto ecclesiastico;

N15X diritto processuale civile;

N16X diritto processuale penale.

Con delibera del consiglio della facoltà saranno stabilite le singole annualità di insegnamento, all'interno delle citate aree disciplinari, costituenti insegnamenti fondamentali nonché la ripartizione degli insegnamenti tra il primo e il secondo anno del biennio di specializzazione.

Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

Il consiglio della facoltà individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, o nelle altre facoltà dell'Università o di altre Università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Art. 15. — Il consiglio della facoltà può deliberare l'attivazione di cicli seminariali organici per arricchire la preparazione complessiva dello studente, per elaborazione della tesi di laurea, per l'orientamento dello studente alle professioni, a tal fine favorendo anche la partecipazione di professionalità esterne al mondo accademico. Ai partecipanti ai seminari sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 16. — La facoltà di scienze politiche promuove e coordina sia le attività di Tutorato, anche mediante attività seminariali, sia progetti di collaborazione didattica dell'Unione europea ed altri progetti internazionali, secondo le vigenti normative, come componenti rilevanti nel curriculum accademico.

Può altresì costituire delle commissioni al fine di migliorare l'organizzazione e la didattica della facoltà, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 17. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma almeno cinquanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma almeno venticinque ore di didattica.

Il consiglio della facoltà stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali: al termine del primo corso semestrale avrà luogo una prova d'esame intermedia; al termine del secondo semestre il voto finale ottenuto potrà tener conto della valutazione intermedia.

Ferma restando la possibilità di sostituire corsi annuali con un numero doppio di corsi semestrali, fino a un massimo di dieci corsi annuali o venti corsi semestrali del corso di laurea in scienze politiche, detti corsi possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Il consiglio della facoltà può designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilirà, altresì, i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali.

Il consiglio della facoltà può determinare all'inizio di ciascun anno accademico lo svolgimento di insegnamenti annuali di almeno cinquanta ore nell'ambito di un semestre.».

Art. 2. — Conseguentemente alla modifica sopra riporta, lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è ulteriormente modificato come segue: nella Parte V, Titolo II «Disposizioni particolari per le varie Facoltà», al punto 2 - «Facoltà di Scienze politiche» - l'articolo 163 è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 luglio 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

96A4487

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592:

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 aprile 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Al titolo I, art. 1, contenente l'elencazione delle facoltà istituite presso l'Università di Perugia, la denominazione di «facoltà di magistero» viene modificata con quella di «facoltà di scienze della formazione».

Art. 2.

Al titolo VI l'intitolazione «facoltà di magistero» viene sostituita con quella di «facoltà di scienze della formazione».

Art.3.

Qualunque riferimento alla «facoltà di magistero» contenuto negli articoli 85, 96, del medesimo titolo VI, nonché in altri articoli dello statuto dell'Università di Perugia deve essere sostituito con quello alla «facoltà di scienze della formazione».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 giugno 1996

Il rettore: CALZONI

96A4488

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 luglio 1996, n. **38547**.

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate

All'Abi

All'Assilea

All'Assireme

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 11 aprile 1986, n. 38092, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 1996 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato in allegato, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Cassa di risparmio di Bologna S.p.a., è integrato con la società Privata leasing S.p.a. - S. Maurizio (Reggio Emilia);

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con l'Europrogetti e finanza S.p.a., è integrato con la società Credemleasing S.p.a. - Reggio Emilia;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito dell'Umbria S.p.a., è integrato con la società C.R.L. - Compagnia regionale leasing S.p.a. - Terni.

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

96A4489

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 7 giugno 1996 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Cervesi, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Trieste.

96A4466

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti».

Il decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1996.

96A4514

Mancata conversione del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260 recante: «Regime comunitario di produzione lattiera»

Il decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260, recante: «Regime comunitario di produzione lattiera» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1996.

96A4515

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes», in Trino

Con decreto ministeriale 1° luglio 1996 la fondazione «Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes (O.F.T.A.L.)», con sede in Trino (Vercelli), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A4494

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione nazionale per la tutela della vista», in Roma

Con decreto ministeriale del 24 giugno 1996, l'«Associazione nazionale per la tutela della vista - A.N.T.V.», con sede in Roma, è stata eretta in persona giuridica di diritto privato, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. 17037/2952, a rogito del dott. Giulio Majo, notaio in Roma.

96A4495

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride in amministrazione straordinaria

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 luglio 1996, il dott. Giorgio Cumin è stato nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, in amministrazione straordinaria.

96A4496

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 luglio 1996

Dollaro USA	1537,35
ECU	1910,16
Marco tedesco	1008,76
Franco francese	297,96
Lira sterlina	2382,59
Fiorino olandese	898,61
Franco belga	48,976
Peseta spagnola	11,982
Corona danese	261,74
Lira irlandese	2446,69
Dracma greca	6,416
Escudo portoghese	9,815
Dollaro canadese	1123,22
Yen giapponese	13,896
Franco svizzero	1220,80
Scellino austriaco	143,36
Corona norvegese	236,19
Corona svedese	228,38
Marco finlandese	331,68
Dollaro australiano	1222,19

96A4614

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 8 maggio 1996 l'Associazione nazionale combattenti e reduci è autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Copp. a r.l. «Colonia IV Novembre» di Vicenza.

96A4490

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini a conseguire una donazione

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 l'Associazione nazionale alpini è autorizzata a conseguire la donazione modale disposta dalla sig.ra Edvige Mignolli vedova Pagliarello.

96A4491

Autorizzazione all'Associazione nazionale marinai d'Italia a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 3 maggio 1996 l'Associazione nazionale marinai d'Italia è autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Donato Carrozzo.

96A4492

Autorizzazione alla fondazione «Fondo assistenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri» ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 2 maggio 1996 la fondazione «Fondo assistenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri» è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Mario Cardini.

96A4493

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina veterinaria

settore scientifico-disciplinare V33B - Clinica medica veterinaria per la disciplina «Clinica medica veterinaria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A4470

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia

settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico - per la disciplina «Istituzioni di diritto pubblico».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A4471

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno, sono vacanti i seguenti posti di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

economia e gestione delle imprese (settore disciplinare P02B - economia e gestione delle imprese);

istituzioni di economia (settore disciplinare P01A - economia politica).

Facoltà di ingegneria (sede di Benevento).

fondamenti di informatica (settore disciplinare K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni).

Facoltà di lettere e filosofia

pedagogia generale (settore disciplinare M09A - pedagogia generale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale (settore disciplinare Q05A - sociologia generale.

Facoltà di scienze politiche

geografia politica ed economica (settore disciplinare M06B - geografia economico-politica).

Gli aspiranti ai trasferimenti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4472

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 giugno 1996, n. 601168, concernente: «Programma settoriale pesca. Regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. Programma 1996. Riapertura dei termini per il completamento della documentazione». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 6 luglio 1996).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 19, seconda colonna, nella colonna: «Obiettivo 5a» in corrispondenza con la dicitura «Costruzione M/P», dove è scritto: «*2.857.694*», leggasi: «*6.357.721*», inoltre, sempre nella colonna «Obiettivo 5a», in corrispondenza con la dicitura «Attrezzature portuali», dove è scritto: «*1.811.946*», leggasi: «*275.413*», infine nella colonna: «Obiettivo 1», sempre in corrispondenza con la dicitura «Attrezzature portuali», dove è scritto: «*2.400.000*», leggasi: «*1.535.855*».

96A4455

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 12 giugno 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte riguardante il decreto n. 18 del 23 maggio 1996 concernente la specialità medicinale «ARIMIDEX», a pag. 19, prima colonna, dove è scritto: «classe A, prezzo L. *339.000*», leggasi: «Classe A, prezzo L. *339.600*».

96A4456

Comunicato relativo all'avviso della Cassa depositi e prestiti concernente: «Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1995» (Situazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 26 giugno 1996)

Nella situazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 58, dove è scritto: «Situazione patrimoniale al 31 dicembre *1994* della *sezione* Autonoma ex "AGENSUD"», leggasi: «Situazione patrimoniale al 31 dicembre *1995* della *Gestione* Autonoma ex "AGENSUD"»; inoltre, a pag. 59, dove è scritto: «Situazione al 31 dicembre *1994* della sezione Autonoma per l'Edilizia residenziale», leggasi: «Situazione patrimoniale al 31 dicembre *1995* della sezione Autonoma per l'Edilizia residenziale».

96A4457

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma. versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400